



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Rosa Maria Di Virgilio	Presidente
Patrizia Papa	Consigliere
Linalisa Cavallino	Consigliere rel. est.
Giuseppe Fortunato	Consigliere
Valeria Pirari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: divieto di patti successori RG. 1553/2021 C.C. 25-3-2025

ORDINANZA

sul ricorso n. 1553/21 R.G. proposto da:

BG , c.f. X , rappresentata e

difesa dall'avv. SB

ricorrente

contro

BV , rappresentato e difeso

dall'avv. AC

controricorrente

avverso la sentenza n. 891/2020 della Corte d'Appello di Torino,
depositata il 10-9-2020,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-
2025 dal consigliere Linalisa Cavallino

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 901/2018 depositata il 12-11-2018 ha accolto l'opposizione proposta da GB al decreto ingiuntivo n. 273/2018, con il quale ella era stata condannata a pagare Euro 75.000,00 al fratello^{VB}, in forza di riconoscimento di debito, dichiarando la nullità della scrittura del 12-8-



2009 per violazione del divieto dei patti successori e l'inefficacia del riconoscimento di debito del 23-11-2009.

VB ha proposto appello, che la Corte d'appello di Torino con sentenza n. 891/2020 depositata il 10-9-2020 ha accolto, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da GB

e condannandola alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha considerato che il 12-8-2009^{OS} e i figli V e GB avevano sottoscritto scrittura privata intitolata "scrittura privata contenente obbligazione di assistenza e mantenimento", nella quale si leggeva: "1)la signora SO conferma di aver autorizzato la figlia GB a prelevare dal conto corrente suindicato ed utilizzare la somma di euro 150.000,00, ricavata dalla vendita dell'immobile indicato in premessa; 2)il signor BV prende atto di tale volontà, non contesta le somme già prelevate e non si oppone al prelevamento delle ulteriori somme purché nel limite indicato di Euro 150.000,00; 3)la signora BG

si impegna a utilizzare le somme indicate per l'acquisto di un immobile sito in X che sarà a lei intestato e di sua esclusiva proprietà; 4)la signora BG si impegna e vincola in cambio della libera e totale disponibilità della somma ricavata dalla vendita immobiliare e della temporanea rinuncia del fratello alla sua quota a: -ospitare la madre SO presso l'abitazione di cui al punto 3) (che ivi sposterà la residenza) a far data dall'effettivo trasloco; -garantire in ogni caso alla signora SO

l'assistenza morale e materiale (qualora e nel momento in cui non sia sufficiente la somma percepita dalla madre a titolo di pensione) al fine di permetterle un regime di vita analogo a quello attualmente vissuto; -sottoscrivere in sede di stipulazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile in X atto di



riconoscimento di debito nei confronti del sig. ^{BV} per Euro 75.000,00, somma da pagarsi entro e non oltre un anno dalla morte della madre SO ; 5) resta ovviamente facoltà e obbligo morale del signor BV far visita alla madre (previo avviso telefonico il giorno precedente) prelevandola e portandola presso la propria abitazione o in altro luogo (valutata preventivamente la disponibilità della signora S --)".

La sentenza ha altresì considerato che il 23-11-2009 ^{GB} aveva sottoscritto riconoscimento di debito nei confronti del fratello, nel quale si leggeva: "in adempimento dell'impegno assunto con la scrittura privata 12.8.2009, avendo stipulato in data odierna l'atto di compravendita dell'immobile sito in X , dichiara di riconoscersi debitrice nei confronti del signor BV ..della somma di Euro 75.000,00, a condizione che la signora SO ..sia deceduta e si impegna a pagare la predetta somma, senza interessi e rivalutazione, entro e non oltre un anno dal decesso della signora SO ".

A fronti di questi dati, considerato altresì in fatto che ^{OS} era deceduta in data 11-12-2016, dopo che con testamento del 2014 aveva istituito erede universale la figlia, la sentenza ha dichiarato che il trasferimento nel 2009 dell'importo di Euro 150.000,00 dal patrimonio della madre a quello della figlia era stato eseguito con lo scopo dichiarato e specifico di consentire alla figlia di disporre di tale somma per acquistare di immobile e aveva comportato il trasferimento immediato della proprietà di tale somma; ha rilevato che, in cambio della ricezione di tale somma, ^{GB} si era obbligata a utilizzare l'importo per l'acquisto di immobile, a ospitare la madre presso l'immobile così acquistato, a garantirle assistenza morale e materiale e a versare al fratello l'importo della metà, entro il termine di un anno dalla morte della madre; ha considerato che a sua volta



VB

era stato parte dell'accordo, prendendo atto del versamento e prestandovi il consenso. Quindi ha dichiarato che rilevava valutare il concreto assetto di interessi realizzato dalla complessiva operazione negoziale, e perciò considerare che il trasferimento della somma di Euro 150.000,00 era finalizzato a consentire la soddisfazione di interessi *inter vivos*, che non risultava che la somma fosse stata intesa quale entità del futuro asse ereditario, né che la disponente avesse voluto con tale atto vincolarsi a nominare eredi i figli o a privarsi del diritto di testare -cosa infatti non avvenuta, viste le successive disposizioni testamentarie- o a provvedere anticipatamente alla propria successione. Quindi ha escluso che il patto dell'agosto 2019 fosse negozio *mortis causa*, in quanto in esso la morte della madre, con la maggiorazione di un anno, costituiva il termine entro il quale GB era tenuta a dare adempimento all'obbligo assunto alla ricezione della somma di denaro. Ritenuta la validità ed esclusa la nullità dell'accordo dell'agosto 2009, la sentenza ne ha dedotto l'efficacia anche del riconoscimento di debito eseguito da GB in data 23-11-2009 e ha dichiarato che, non avendo la causa a oggetto l'accertamento di diritti caduti in successione, era irrilevante la richiesta dell'opponente in primo grado di considerare un passivo dell'asse ereditario di Euro 66.361,84 per spese anticipate per la madre.

2. Avverso la sentenza GB ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

VB ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All'esito della camera di consiglio del 25-3-2025 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo GB deduce ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 458 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia escluso che la scrittura del 12-8-2009 integrasse patto successorio. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'obbligo assunto da GB rispondeva alla volontà della madre di "testare anticipatamente e convenzionalmente", selezionando i beni da attribuire all'uno e all'altro figlio; aggiunge che i beni sono stati considerati nella loro consistenza con riferimento al futuro momento della morte della madre, che il riconoscimento di debito sottoscritto da GB comportava costituzione di diritti relativi a successione non ancora aperta e aveva fatto sorgere un *vinculum iuris*; sostiene che sia stata eseguita la divisione dei beni della successione della madre prima della sua morte e cioè si sia eseguita la disposizione di beni afferenti a una successione non ancora aperta, in quanto GB si è riconosciuta debitrice ed è stata condannata a pagare al fratello, al momento della morte della madre, il 50% di una somma inesistente al momento della morte, in ragione dei debiti della madre onorati dalla figlia, e non tenendo conto delle ultime volontà della madre, che con il testamento del 2014 aveva inteso istituire erede universale la figlia e non dividere il patrimonio tra i figli.

1.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, non possono essere esaminate le deduzioni con le quali, nel corpo del motivo, la ricorrente sostiene che gli accordi intercorsi tra le parti abbiano un contenuto diverso da quello accertato dalla sentenza impugnata. Infatti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e quindi, qualora il



ricorrente per cassazione intenda censurare l'interpretazione del negozio data dal giudice di merito, deve fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. con le modalità corrette enunciate nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01); invece, la ricorrente neppure prospetta che la Corte d'appello sia incorsa in errore nell'interpretazione dell'accordo di cui si discute, ma svolge le sue deduzioni sul presupposto che la volontà delle parti avesse contenuto diverso da quello accertato dalla sentenza impugnata.

Quindi, al fine di verificare se sussista la violazione del divieto dei patti successori sostenuto dalla ricorrente, bisogna prendere in esame il contenuto dell'accordo come accertato dalla sentenza impugnata; cioè, considerando in primo luogo che il trasferimento nell'anno 2009 dell'importo di Euro 150.000,00 dal patrimonio della madre al patrimonio della figlia era stato effettivo ed immediato, oltre che eseguito con lo scopo specifico di consentire alla figlia di disporre di tale somma per l'acquisto di immobile; inoltre, considerando che la figlia si era a sua volta obbligata ad acquistare l'immobile individuato nella scrittura, a ospitare la madre nell'immobile acquistato e a prestarle assistenza morale e materiale, nonché a versare al fratello la metà della somma ricevuta dalla madre, pari a Euro 75.000,00 entro un anno dalla morte della stessa, mentre il fratello aveva prestato consenso all'accordo. A fronte di questo contenuto dell'accordo, esattamente la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di patti successori vietati, evidenziando come il trasferimento dell'importo di Euro 150.000,00 sia stato finalizzato alla soddisfazione di interessi *inter vivos*, della figlia che ha potuto godere immediatamente della somma e della madre che ha perso la disponibilità della somma garantendosi il diritto all'assistenza da parte della figlia; la sentenza ha altresì



evidenziato che non risultava che tale somma fosse stata intesa quale entità del futuro asse ereditario, né che la disponente si fosse voluta vincolare con riguardo alle modalità della propria successione, né che l'obbligo assunto dalla figlia di versare la metà della somma al fratello rispondesse alla volontà della madre di testare convenzionalmente, selezionando i beni da attribuire all'uno e all'altro figlio, piuttosto che alla volontà della madre di effettuare un atto di disposizione in vita che non fosse discriminante per l'altro figlio; ha altresì considerato che i beni oggetto di trasferimento non erano stati considerati né nel loro valore riferito al momento della successione né con riguardo alla consistenza del patrimonio al momento del decesso e che non risultava neppure che la madre avesse inteso privarsi dello *ius poenitendi*, viste le successive disposizioni testamentarie.

La pronuncia si sottrae a tutte le critiche della ricorrente, in quanto costituisce corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, al fine della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario accertare: 1) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, compresi nella successione; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi dello *ius poenitendi*; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione; 5) se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto avere luogo *mortis causa*, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Sez. 2 24-5-2021 n. 14110 Rv. 661331-01, Cass. Sez. 2 16-2-1995 n. 1683 Rv. 490468-08, Cass. Sez. 2 22-7-1971 n. 2404 Rv. 353355-01).



L'art. 485 cod. civ. mira a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente e, in considerazione della finalità del divieto, sono sottratti all'ambito applicativo della disposizione i negozi nei quali l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione. Quindi, l'atto *mortis causa* diverso dal testamento vietato è esclusivamente quello nel quale la morte incide non sul piano effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a regolare i rapporti che scaturiscono dalla morte del soggetto, senza produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare fino a che il soggetto è in vita; cioè, l'atto *mortis causa* vietato investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall'evento morte traggono una loro autonoma qualificazione, mentre il negozio *post mortem* valido è destinato a regolare una situazione preesistente, in quanto l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass. Sez. 2 2-9-2020 n. 18198 Rv. 659095-01, Cass. Sez. U 12-7-2019 n. 18831 Rv. 654590-01; cfr. altresì Cass. Sez. 2 13-12-2023 n. 34858 Rv. 669678-01).

Nella fattispecie la Corte d'appello ha accertato, in termini che resistono alle critiche della ricorrente, che il negozio era finalizzato a produrre e aveva effettivamente prodotto i suoi effetti in vita della madre, in quanto il trasferimento della somma di denaro era stato effettivo e destinato a soddisfare interessi attuali dei contraenti; la somma di denaro era stata realmente e immediatamente trasferita dalla madre alla figlia, al fine di soddisfare sia l'interesse della madre ad avere in cambio dalla figlia l'assistenza per tutta la durata della sua esistenza, abitando con lei nella casa oggetto di acquisto, sia l'interesse della figlia ad avere la disponibilità necessaria a procedere all'acquisto



della casa medesima, e perciò l'accordo aveva contenuto tale da escludere che la madre e i figli disponessero dei diritti di successione non ancora aperta. In questo contesto, neppure l'assunzione dell'obbligazione da parte della figlia di trasferire al fratello la metà della somma ricevuta entro un anno dalla morte della madre comportava atto avente contenuto dispositivo dei diritti sulla successione futura; ciò perché non si trattava di previsione che avesse a oggetto beni ancora compresi nel patrimonio della madre al momento della sua morte e che trovasse causa nell'evento-morte, ma si trattava di previsione relativa a beni che erano effettivamente entrati nel patrimonio della figlia e che la stessa si obbligava a trasferire, in parte, al fratello dopo che era venuta meno l'esigenza di assistenza alla madre.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell'art. 682 cod. civ., per il "mancato annullamento" del riconoscimento di debito e della scrittura privata 12-9-2009 per incompatibilità con il testamento redatto da OS nel 2014. Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che OS non aveva revocato la disposizione del 2009 né con il testamento del 2014 né in altro modo, evidenziando che ai sensi dell'art. 682 cod. civ. il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti annulla solo le disposizioni incompatibili; rileva che le disposizioni del testamento del 2014 sono incompatibili con la volontà di riconoscere il 50% della massa ereditaria a ciascuno dei figli così come era stato concordato nel 2009 e quindi sostiene che gli atti del 2009 debbano essere ritenuti nulli in quanto incompatibili con la volontà testamentaria di OS

2.1. Il motivo è infondato.



L'art.682 cod. civ. dispone che il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. Però nella fattispecie non vi è stato testamento posteriore, in quanto l'unico testamento di OS

è quello da lei redatto nel 2014 e quindi non sussiste il presupposto per porsi la questione dell'incompatibilità tra disposizioni testamentarie precedenti e successive. Gli accordi conclusi tra la madre e i figli nel 2009, per le ragioni sopra esposte, hanno integrato valido negozio *inter vivos*, per cui non si può porre questione di compatibilità tra il contenuto di quegli accordi e del successivo testamento. Del resto gli accordi del 2009, se avessero costituito disposizioni *mortis causa*, sarebbero stati nulli per violazione del divieto posto dall'art. 458 cod. civ. e per questa ragione non si sarebbe comunque posta questione dell'applicazione dell'art. 682 cod. civ.

3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di



ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 25-3-2025

La Presidente
Rosa Maria Di Virgilio

